



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - dott. Gennaro Iacone | Presidente |
| - dott.ssa Maria Chiodi | Consigliere |
| - dott. Luca Buccheri | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 23.1.24 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. '18 R.G.

TRA

Azienda ospedaliera ' ' di -ospedale di rilievo nazionale d.e.a. di secondo livello- in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. come da procura in atti

APPELLANTE

E

rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Martino come da procura in atti

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte il 2.3.18 l'Azienda ospedaliera di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 1499/17 pubblicata il 13.12.17 del Tribunale di , in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso della odierna appellata che allegava la stipula di plurimi contratti con la formale previsione di una collaborazione -tra il 27.4.10 ed il 19.11.13- nell'ambito della quale svolgere la attività di medico specialista di presso la unità operativa complessa corrispondente di quell'azienda ospedaliera; rapporto che di fatto, rivendicava la originaria ricorrente, si era svolto secondo i tratti della piena subordinazione con



rispetto di orario settimanale, sottoposizione al potere organizzativo e gerarchico del direttore di quella u.o.c. per lo svolgimento delle stesse mansioni adempiute dai suoi colleghi dipendenti aziendali.

Il primo Giudice escuteva tre testi in ordine alla rivendicata subordinazione. Il teste , dirigente medico presso la stessa u.o.c., riferiva di avere lavorato per circa quattro anni con ricorrente che era stabilmente inserita in turni, svolgeva le sue medesime attività in sala operatoria ed in emergenza, seguiva le direttive del primario anche in ordine alle ferie. Il teste , direttore della u.o.c nel periodo di interesse, riferiva circostanze analoghe al teste e aggiungeva l'uso da parte della ricorrente di badge magnetico per la rilevazione delle presenze e lo svolgimento delle sue attività secondo l'autonomia funzionale all'esercizio della pratica medica. Il teste , altro dirigente medico dipendente presso quella u.o.c., effettuava dichiarazioni coincidenti con i due primi testi. Quindi, il Tribunale applicava l'art. 2126 cod. civ. in base a orari , turni e quindi inserimento stabile della nella organizzazione lavorativa della unità ospedaliera di assegnamento, con la emersione di una eterodirezione organizzativa; parametro quest'ultimo, sottolineava il Tribunale, in base a varie pronunce di Cassazione, determinante per la ricognizione della subordinazione in casi come quello valutato di professione intellettuale in cui l'autonomia nella scelta delle concrete modalità di lavoro costituisce il proprium della professione, subordinata o meno che sia. All'esito, ritenuta la ricorrenza prolungata e invariata di un rapporto di piena subordinazione, del tutto corrispondente a quello contemporaneamente intrattenuto dagli altri medici della stessa specialità e stessa unità di allocazione, a fronte di un petitum di euro , previo il riferimento al parametro retributivo del dirigente medico per come previsto dal ccnl di riferimento, liquidava in favore della ricorrente la somma di euro oltre ad euro per "indennità specifica medica" ritenuta la sola, tra le voci rivendicate, rientrante nella paga base, valendosi dei conteggi elaborati dalla resistente.

Appellante lamenta che il primo Giudice abbia omesso l'esame delle criticità che giustificavano i contratti di lavoro autonomo in collaborazione stipulati con la ed in analoghe ipotesi; criticità inerenti il già dedotto "blocco" delle assunzioni a tempo indeterminato imposto a livello regionale alle Asl a fronte del quale era necessario garantire, nella contingente grave carenza di organico, i l.e.a. (livelli essenziali di assistenza); rivendica la legittimità dei contratti, tenendo a specificare che si trattava di "convenzioni", di "lavoro autonomo professionale" che ogni Asl può siglare se siano predeterminati gli obiettivi da raggiungere e i tratti quantitativi e temporali della collaborazione; rivendica la predeterminazione negoziale -quali elementi di un rapporto in collaborazione- degli stessi elementi poi qualificati dal Tribunale come indici di una subordinazione; svolge rilievi sull'effettivo svolgimento del rapporto e sulla relazione con il direttore della unità e



sulle modalità di pagamento del lavoro svolto; conclude per la “nullità” della sentenza causa la “omessa motivazione” lamentata, comunque per il rigetto integrale delle pretese originarie della

La appellata di cui in epigrafe si è costituita nel presente grado per il rigetto dell’appello.

All’odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello è da rigettare, con conferma della sentenza impugnata.

Va premesso come non risulti alcuna censura su conteggi e sul quantum liquidato, neanche da parte della ricorrente originaria.

La dedotta “nullità” invero, consta della mera omissione di pronuncia su di una delle difese spiegate in primo grado dalla odierna appellante.

Difesa che questa Corte procede ad esaminare e ritiene del tutto irrilevante e/o non concludente con le allegazioni del ricorso introduttivo del primo grado. Le allegazioni dell’Azienda ospedaliera sulla impossibilità di procedere ad assunzioni stabili varrebbero per valutare una eventuale pretesa di accertamento dell’abusiva reiterazione di rapporti a termine, che non è la causa petendi di questa causa; la ricorrente originaria non risulta dolersi della fittizietà dei motivi della collaborazione o dei suoi rinnovi, non deduce una sua ingiustificata precarizzazione. Quindi, non si tratta di trarre le conseguenze di una fattispecie concreta di “abuso” del ricorso alla contrattazione a termine, ovvero del reiterato ricorso a assunzioni del medesimo lavoratore in modo precario senza ricorrenza di alcuna “ragione obiettiva” di cui alla giurisprudenza comunitaria. In altre parole, sarebbe del tutto ultroneo valutare per il caso di specie se l’appellante abbia realizzato un fenomeno di precarizzazione della originaria ricorrente.

Il motivo fondante le pretese economiche della _____ era -e resta- la prospettazione di una conformazione in fatto quale subordinazione del rapporto formalmente avviato -e proseguito per anni- quale “collaborazione” di lavoratore autonomo.

Prospettazione accolta dal primo Giudice e qui da confermare.

In particolare, appare del tutto irrilevante e capzioso sottolineare che la ricorrente assentiva agli elementi negoziali ed ai successivi rinnovi; altrettanto ininfluyente che nelle clausole del contratto, o “convenzione” che dir si voglia, fosse predeterminato il monte ore massimo e la retribuzione oraria;



anzi, la lettura del negozio formale effettuata dall'appellante corrobora come sia stato meramente giustapposto il nomen juris della collaborazione.

A fronte della incontestata -almeno in primo grado- erogazione mensile di somme in favore della ricorrente risulta irrilevante dedurre che le fatturazioni emesse da quest'ultima non abbiano seguito la stessa periodicità.

Che non siano emerse circostanze in cui il sovra ordinato, ovvero il direttore della u.o.c., abbia impartito "istruzioni" alla ricorrente è parimenti irrilevante, attesa la autonomia propria della professione sanitaria già sottolineata dal primo Giudice.

Ancora, ininfluyente che non si sia seguito un orario coincidente con il debito orario del dirigente medico subordinato; la quantità di orario non appare indice determinante laddove, come nel caso di specie, la presenza lavorativa della ricorrente non sia mai stata dedotta come episodica o addirittura meramente volontaria, fosse solo per la reclamata necessità aziendale di sopperire a carenze di organico. Comunque, va sottolineato, la retribuzione risulterebbe corrispondere esattamente al lavorato e non certo ad un "risultato"; appare incontestato, infatti, un collegamento fisso, per oltre tre anni, della retribuzione all'orario espletato e giammai a qualsivoglia "obiettivo" o "risultato".

La dedotta assenza di prova di un vincolo di esclusività nulla muta, stante la nota possibilità per i medici in subordinazione di optare per regime contrattuale che escluda/limiti tale vincolo; comunque, va tenuto conto di quanto concludentemente allegato dalla appellata circa la progressività della numerazione delle fatturazioni da lei emesse: tutte riferite alla azienda appellante.

Quanto all'esito della prova per testi -da cui il primo Giudice ha ritenuto la emersione di uno stabile inserimento della nei turni predisposti - appellante risponde con la mera affermazione di una rimessione alla "disponibilità" della ricorrente per l'inserimento in tali turni; ma tale "disponibilità" i testi -come si sottolinea qui di seguito- la riferiscono a tutti i medici in servizio secondo "esigenze personali", per cui può tranquillamente intendersi quale intento di allocare i medici secondo una turnazione che contemperasse le esigenze di tutti; esigenze comunque -e sempre- vincolate alla esigenza di continuità del servizio medico da garantire.

Che debba ritenersi la chiara emersione in fatto dei tratti qualificanti un rapporto in subordinazione lo si trae dalle precise dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, il cui esito non può che essere il medesimo raggiunto dalla sentenza impugnata.

Utile è sottolineare, a specificazione della sintesi testimoniale già effettuata dal Tribunale, i seguenti passaggi specifici.



Firmato Da: OREFICE MARIAROSARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1648dd03b22e63
Firmato Da: IACONE GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4344bac40fa4adcd

Il teste _____ offre dati del tutto corroboranti la tesi della _____ sulla conformazione subordinata del suo rapporto di lavoro (*“....era tenuta a rispettare la organizzazione data al Reparto, come me e come il restante personale. Noi abbiamo un orario di ospedale da rispettare.....anche la dott.ssa _____ era inserita in turni, come me ed il restante personale....la predisposizione dei turni e delle varie sale operatorie in cui noi dobbiamo operare è stabilita dal dott. _____”*).

Il teste _____ riferisce di una generale assimilazione della posizione di ricorrente a quella degli altri medici in servizio sulla organizzazione dei turni; turni frutto della sintesi delle disponibilità di, tutti, i medici coinvolti nelle attività della u.o.c. rapportata indefettibilmente alle immanenti esigenze di garanzia di una presenza in servizio continuativa; riferisce anche sulle assenze e su ferie da cui emerge una generale supervisione, evidente portato di attività etero direttiva (*“lo sviluppo dei turni era in funzione dei desiderata dei medici ...e dovevano rispondere anche alla esigenza di coprire i turni di guardia per 24 h continuativamente e poteva capitare sia che non lavorassero per una intera settimana se non davano la disponibilità e sia che lavorassero 6 o 7 gg. alla settimana sempre sulla base della loro disponibilità.....la ricorrente come chiunque in caso di assenza dovuta a malattia o altri motivi lo comunicava telefonicamente per esigenze organizzativein merito alle ferie e permessi.....le stesse venivano concordate con gli altri medici in base alle esigenze assistenziali e alle disponibilità del medico richiedente”*).

Il teste _____ offre dati altrettanto idonei al supporto del ricorso introduttivo quanto alla conformazione oraria e ”generale” delle prestazioni della ricorrente (*“..la ricorrente non poteva organizzare liberamente il proprio orario di lavoro ma dava la sua disponibilità al Primario come tutti i medici che poi sulla base di esse organizzava i turni e le presenze...le ferie venivano concordate tra tutti i medici in quanto bisognava garantire la continuità del servizio ...”*).

Per tutti i superiori motivi la sentenza impugnata va del tutto confermata.

La regolazione delle spese di lite del presente grado segue la soccombenza con la liquidazione definitiva di cui in dispositivo operata secondo lo “scaglione” di valore individuabile in base al quantum accordato, con attribuzione.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello principale a norma dell’art. 13 comma 1 bis cit..

PQM

La Corte così provvede:



- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di questo grado di giudizio liquidate in euro ,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di , antistatario.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..

Così deciso in Napoli il 23.1.24.

Il Consigliere est.

dott. Luca Buccheri

Il Presidente
dott. Gennaro Iacone

